



COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro

VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 152 DEL 15/12/2016

OGGETTO : Sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016 relativa a determinazione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013. Istanza di rimborso ai Ministeri dell'Economia e Finanze e dell'Interno.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **quindici** del mese di **dicembre** , alle ore **18,00** nella sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori :

Cognome		Nome	Carica	Presente	Assente
PALLARIA	Ing.	Domenico Maria	Sindaco –	X	
MAIELLO	D.ssa	Patrizia Giovanna	Vice Sindaco	X	
SERRATORE	Stud. Univ.	Barbara Ornella	Assessore		X
FRIJIA	Per. Agr.	Giuseppe	Assessore	X	
MAIELLO	Geom.	Antonio	Assessore	X	
			Totale	4	1

Partecipa con funzione consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione (art.97, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.

Il Sindaco, Ing. Domenico Maria Pallaria, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 16, comma 6, del decreto legge 6.7.2012, n. 95 (c.d. Spending Review) ha previsto per il 2013 la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio del fondo perequativo e dei trasferimenti erariali ai Comuni pari ad un ammontare complessivo di 2,25 miliardi di euro, da imputare a ciascun Comune in base alle quote delle spese sostenute per i consumi intermedi desunte dal sistema SIOPE;
- il Comune di Curinga, per effetto del suddetto criterio di riparto, ha subito nel 2013 una decurtazione delle entrate erariali quantificabile in euro **145.267,92**;
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 129 del 06.05.2016, depositata il 06/06/2016, pubblicata sulla G.U. n.23 dell'08/06/2016, ha dichiarato illegittima la spending review del Governo Monti e, nello specifico, ha dichiarato illegittimo l'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 "nella parte in cui lo Stato prevede la riduzione delle risorse per gli enti locali senza alcuna forma di coinvolgimento con tali enti, ed in assenza di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno."

Considerato che la disposizione censurata dalla Corte costituzionale ha comportato la lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali dall'art. 119 della Costituzione in quanto:

- detta disposizione non stabilisce un termine entro il quale il decreto ministeriale che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun Comune deve essere emanato. Difatti, la riduzione dei trasferimenti a esercizio finanziario quasi concluso arreca problemi nella programmazione economica-finanziaria dell'ente locale, in particolare nella stesura e nell'approvazione del bilancio di previsione;
- il parametro utilizzato per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i "consumi intermedi", del triennio 2010-2012, è una categoria nella quale rientrano sia le spese stanziare nell'interesse di ogni singola amministrazione sia quelle destinate ad assicurare servizi ai cittadini;
- la riduzione dei trasferimenti statali basati sulle spese sostenute dai singoli Comuni per i "consumi intermedi" è ispirata da una ratio diversa da quella che connota la previsione costituzionale del fondo perequativo, che si basa sul criterio della capacità fiscale per abitante;

Considerato inoltre che la disposizione censurata dalla Corte costituzionale ha violato altresì gli articoli 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni per l'anno 2012, non subordina la determinazione, unilateralmente assunta dallo Stato con decreto ministeriale, all'ipotesi di inerzia della Conferenza Stato – Città e autonomie locali;

Ritenuto consolidato l'orientamento della giurisprudenza che afferma il principio della retroattività degli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pronuncia che non sono esauriti;

Dato atto che per rapporti ancora non esauriti, per consolidata giurisprudenza, si intendono i rapporti per i quali non siano decorsi termini di prescrizione o decadenza, come nel caso di specie per cui viene avanzata la richiesta di rimborso;

Considerato che, alla luce della predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016, il Comune di Curinga ha subito una illegittima decurtazione delle entrate erariali per l'importo pari ad € 145.267,92, con conseguente diritto al rimborso della suddetta somma da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze e da parte del Ministero dell'Interno;

Ritenuto opportuno presentare al Ministero dell'Economia e Finanze, al Ministero dell'Interno ed altresì alle altre competenti autorità statali una specifica istanza di rimborso volta ad ottenere le risorse decurtate;

Viste le deliberazioni di :

- C. C. n. 20 in data 10/06/2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione 2016 – 2018;

- C.C. n. 21 del 10.06.2015 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2016 – 2018;
- G. C. numero 84 del 30.06.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione 2016/2018,
- G. C. n. 87 del 30.06. 2016 relativa alla presa d'atto degli obiettivi assegnati dal Sindaco al Segretario Comunale per l'anno 2016;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi, per quanto di competenza dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000, per come modificato ed integrato dal D.L n. 174/2012, convertito in legge n. 213/2012, costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;
 - Il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
 - Lo Statuto Comunale;
 - Il Regolamento Comunale di contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs n. 118/2016 adottato con deliberazione di C.C. n. 12 del 10.06.2016; ;
 - Il Regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione Commissariale , con i poteri del Consiglio Comunale n. 01 del 07/01/2013;
 - Il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. nr. 63 del 09/03/2005, successivamente modificato ed integrato con deliberazioni di G.C. nr. 49 del 24.05.2012, nr. 153 del 06.11.2014 e, per ultimo, con deliberazione nr. 05 del 16.01.2014;
 - Il Piano Triennale 2016/2018 di prevenzione della corruzione ed il programma triennale dell'Integrità e della Trasparenza, approvati con deliberazione di G.C. n. 13 del 28/01/2016;
- Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

1. Prendere atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 129 del 06.05.2016, depositata il 06.06.2016 e pubblicata sulla G.U. N. 23 del 08.06.2016 con la quale la Suprema Corte, ha dichiarato illegittimo l'art. 16, comma 6, del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nella parte in cui lo Stato prevede la riduzione delle risorse per gli enti locali senza alcuna forma di coinvolgimento con tali enti, ed in assenza di un termine per l'adozione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno.

2. Autorizzare il Sindaco pro-tempore a presentare istanza al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero dell'Interno per ottenere il diritto al rimborso in favore del Comune di Curinga delle entrate erariali decurtate in sede di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio del fondo perequativo per l'anno 2013, quantificato in euro **145.267,92** come meglio illustrato in premessa;

3. Demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa gli adempimenti conseguenziali; **4. Pubblicare** ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale (art. 11 D.Lgs. 150/2009), in modo permanente copia del presente sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” a cura del Responsabile dell'Area Amministrativa/ Affari Generali, oltre alla ordinaria pubblicazione all'albo pretorio on-line, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009.

Successivamente, la presente, a seguito di separata votazione unanime, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma 4, D.Lgs n. 267/2000 e sm.i..



COMUNE DI CURINGA

Provincia di Catanzaro

Proposta di deliberazione per:

Giunta Comunale

Consiglio Comunale

OGGETTO : *Sentenza della Corte Costituzionale n. 129/2016 relativa a determinazione della riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio anno 2013. Istanza di rimborso ai Ministeri dell'Economia e Finanze e dell'Interno.*

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° del D.Lgs 267/2000
così come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 13/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to D. ssa Rosetta Cefalà

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.

Curinga, 13/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Umberto Ianchello

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente



F. to : Ing. Domenico PALLARIA

► Il Segretario Comunale


F. to : D. ssa Rosetta CEFALA'

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) e contestualmente è stata trasmessa ai Capigruppo con nota **prot. 7989**.

Data, **23/12/2016**

► Il Responsabile



D. ssa Rosetta CEFALA'

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:


è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data, **23/12/2016**

► Il Responsabile



D. ssa Rosetta CEFALA'

E' copia conforme originale

CURINGA, **23/12/2016**

**5Il Segretario Comunale
D.ssa Rosetta CEFALA'**